

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE

Indirizzo Postale: Via di Centocelle, 301 - 00175 Roma

Posta Certificata: teledife@postacert.difesa.it

DISCIPLINARE DI GARA - I PARTE (FASE PRESELEZIONE)

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER IL
POTENZIAMENTO CAPACITIVO NEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI DELLA DIFESA**

CIG _____

INDICE

PREMESSE	3
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2 Dotazioni tecniche	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.3 Identificazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.4 Gestore del Sistema	Errore. Il segnalibro non è definito.
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3 Comunicazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.	4
3.1 Durata.....	5
3.2 Revisione Prezzi.....	5
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	5
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	6
6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.	8
6.1 Requisiti di idoneità professionale.	8
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.	9
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.	9
6.4 Indicazioni Sui Requisiti Speciali nei Raggruppamenti Temporanei.....	10
7 AVVALIMENTO.	11
8 SUBAPPALTO	12
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	13
10 GARANZIA PROVVISORIA	13
11 DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.	14
11.1 Descrizione delle Fasi Relative alla Procedura Ristretta.....	14
11.2 Presentazione della Domanda di Partecipazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
11.3 Regole per la presentazione della Domanda di Partecipazione.....	14
12 SOCCORSO ISTRUTTORIO.	20
13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.	15
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale Procura	15
13.2 Dichiarazione integrative per gli Operatori Economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14.....	19
13.3 Documentazione in caso di Avvalimento.....	19
13.4 Documentazione ulteriore per soggetti associati.....	19
14 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PRESELEZIONE: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	20
15 ACCESSO AGLI ATTI	21
16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	21
17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
18 PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
19 VARIE.	22
20 ALLEGATI.....	22

PREMESSE

Con la Relazione preliminare e Determinazione a contrarre n. 134/125 del 04.07.2023 e successiva Nota Integrativa n. 134/216 del 09.11.2023 questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'acquisizione di quanto specificato nel successivo § 2.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta in ambito comunitario ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 208/2011 con applicazione del criterio con offerta economicamente più vantaggiosa.

La commessa è composta di un (1) lotto cui è attribuito il codice di gara CIG _____

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (ovvero D.Lgs 36/2023, da ora in poi definito Codice):

- il Responsabile Unico del Progetto è il Capo della 3^a Divisione della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), _____ e-mail: r1d3s0@teledife.difesa.it.
- il Responsabile per la fase dell'Affidamento è il Capo della 9^a Divisione della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), _____ e-mail: vda9s0@teledife.difesa.it.

Potrà essere nominato un Ente Gestore del Contratto ai sensi dell'articolo 13 del DPR 49/2013.

La durata del procedimento è prevista pari a _____ mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo principale di consegna delle forniture e della prestazione dei servizi sarà il _____
_____ – codice NUTS _____.

TEMPISTICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 05/04/2024

DATA ULTIMA PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI: 16/03/2024

1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) il Bando di Gara
- b) il presente Disciplinare di Gara e tutta la documentazione di cui al § 18 che ne costituisce parte integrante.
- c) Domanda di Partecipazione.
- d) Documento di Gara Unico Europeo

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:
<https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/segredifesa/teledife/settori-ordinari-soprasoglia/5143.html> (numero gara TEL134/23/0119).

1.2 Richiesta di chiarimenti e quesiti

I Concorrenti potranno far pervenire richiesta di quesiti e chiarimenti, **unicamente per iscritto** all'indirizzo di posta elettronica certificata **teledife@postacert.difesa.it**, anticipando la comunicazione preferibilmente via email:

- r1d3s0@teledife.difesa.it per quesiti di natura tecnica;
- vdad9s3@teledife.difesa.it per quesiti di natura amministrativa,

Le suddette richieste dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata nelle premesse.

Non sarà possibile formulare richieste dopo la scadenza del predetto termine. Per l'accettazione delle richieste fa fede esclusivamente la data di ricezione delle stesse all'indirizzo PEC indicato. L'invio e la verifica del buon esito dello stesso è ad esclusivo onere e cura del Concorrente. La S.A. non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle richieste.

Le risposte ai quesiti saranno trasmesse via PEC. Tali risposte saranno estese a tutte le Società invitate, in maniera distribuita (tutti i chiarimenti a tutti i soggetti invitati) ed anonima (ossia senza indicare la Società richiedente il chiarimento).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o modalità di richieste differenti da quanto sopra indicato.

2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di forniture e servizi fra loro inscindibili poiché afferiscono ad un sistema di comunicazioni satellitari XXXXXXXXXX satellite ed un segmento di controllo a terra.

Il valore globale dell'appalto è pari ad € 300.000.000,00 (IVA esente) di cui € 10.000,00 (IVA esente) quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti

Il contratto collettivo applicato è quello ascrivibile alla categoria Metalmeccanici.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di satellite per comunicazioni	35631100-7	P	160.000.000
2	Servizio di lancio per satellite	60510000-6	S	85.000.000
3	Fornitura della stazione di terra	32533000-8	S	55.000.000
Di cui Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 10.000
Importo complessivo				€ 300.000.000

L'appalto è finanziato con fondi ordinari del Ministero della Difesa.

2.1 Durata

La durata dell'appalto e termine di esecuzione delle prestazioni è pari a mesi.

2.2 Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria così come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

2.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 360.000.000,00 (IVA esente)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo (A+B)	€ 300.000.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 60.000.000,00
Valore globale stimato	€ 360.000.000,00

3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ;
- partecipazione sia in raggruppamento di concorrenti sia in forma individuale:

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

In caso di inaccessibilità o indisponibilità al FVOE 2.0, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tramite richiesta della necessaria documentazione e certificazione agli OOEE e/o agli Enti competenti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

5 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di inaccessibilità o indisponibilità al FVOE 2.0, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tramite richiesta della necessaria documentazione e certificazione agli OOEE e/o agli Enti competenti.

5.1 Requisiti di idoneità professionale.

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui

all'Allegato II.11 del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni italiane, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Il fatturato globale maturato nel triennio precedente (2020-2021-2022) almeno pari € 450.000.000,00;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Il fatturato specifico maturato nel triennio precedente (2021-2022-2023) relativamente ai settori di attività riconducibili ai CPV successivamente elencati non dovrà essere annualmente inferiore agli importi di seguito indicati:

- CPV 35631100-7 “satellite per comunicazioni” per almeno € 240.000.000,00;
- CPV 60510000-6 “Servizio di lancio” per almeno € 130.000.000,00
- CPV 32533000-8 “Stazioni terrestri per satelliti” per almeno € 83.000.000,00;

Tale requisito è richiesto tenuto conto dell'entità, della complessità, della specificità dell'appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che devono possedere gli operatori

economici che intendono partecipare alla presente procedura. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I requisiti minimi prima elencati devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere mantenuti e comprovati successivamente a tale termine.

L'Operatore Economico deve produrre dichiarazione che il sistema in fornitura compresi i relativi allestimenti a terra, equipaggiamenti ed attrezzature non violi i diritti esclusivi relativi alla privativa industriale.

L'Operatore Economico deve possedere le seguenti certificazioni:

- almeno una fra la UNI ISO 9001:2015 settore EA21 (Industria Aerospaziale) e UNI 9100:2018
- UNI ISO 9001:2015 settore EA33 (Tecnologia dell'informazione).

Qualora l'Operatore Economico non sia in possesso delle predette certificazioni dovrà produrre dichiarazione di avvio dell'iter di riconoscimento fornendo copia della richiesta inviata all'Ente di certificazione. In ogni caso l'operatore economico dovrà essere in possesso delle predette certificazioni all'atto dell'aggiudicazione.

5.4 Indicazioni Sui Requisiti Speciali nei Raggruppamenti Temporanei

Nel caso di partecipazione in raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ogni componente del Raggruppamento, anche da costituire, dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Requisiti di ordine generale di cui al punto 5;
- Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1;
- Requisiti di capacità economico finanziaria: il requisito relativo al fatturato globale e di fatturato specifico di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

- Requisiti di capacità tecnico-professionale:
 - il requisito di forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;
 - la sola capocommessa dovrà possedere la certificazione UNI ISO 9001:2015 settore EA21 (Industria Aerospaziale) o la certificazione UNI 9100:2018;
 - ogni componente del RTI dovrà possedere la certificazione UNI ISO 9001:2015 settore EA33 (Tecnologia dell'informazione)

6 AVVALIMENTO.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 e di forniture analoghe di cui al punto 6.3. Per la specificità tecnica dell'appalto è consentito il ricorso all'avvalimento nella misura del 10% dell'importo del requisito.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare

nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Pertanto, fermo restando - a pena nullità e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice- il divieto di cessione del contratto, di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto in argomento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, non si individuano prestazioni che dovranno essere obbligatoriamente svolte a

cura dell'aggiudicataria.

La violazione della predetta norma comporta l'impossibilità di ricorrere al subappalto nell'esecuzione delle prestazioni in argomento.

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del Codice, il subappalto è vietato.

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche e della complessità tecnica delle prestazioni da appaltare e dell'esigenza operativa da soddisfare con il presente appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 6.000.000. Si rammenta che le garanzie provvisorie devono essere rilasciate secondo le modalità dell'articolo 106 del Codice. Il concorrente è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie digitali. L'Operatore Economico altresì, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Nel caso in cui il garante non disponga di detto sito, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui l'Amministrazione invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Per quanto necessario si rinvia alla delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 606.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

10 DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

10.1 Descrizione delle Fasi Relative alla Procedura Ristretta.

La procedura di Gara prevede le seguenti fasi:

A. 1^ Fase: Preselezione degli operatori economici.

- Presentazione della domanda di partecipazione;
- Nomina della Commissione di preselezione;
- Valutazione delle domande di partecipazione;
- Selezione degli operatori economici idonei;
- Comunicazione agli operatori esclusi.

B. 2^ Fase: Richiesta ed Analisi delle Offerte.

- Invio della richiesta di offerta agli operatori idonei;
- Presentazione delle offerte;
- Nomina del Seggio di gara;
- Nomina della Commissione Valutatrice;
- Valutazione delle offerte;
- Anomalia delle offerte (eventuale);
- Aggiudicazione dell'appalto.

La fase di cui al punto B. sarà definita con un successivo disciplinare di gara comunicato alle imprese invitate nelle stesse modalità del presente disciplinare.

10.2 Regole per la presentazione della Domanda di Partecipazione.

Le domande di partecipazione, dovranno pervenire entro il termine indicato in premessa all'indirizzo PEC teledife@postacert.difesda.it e recare, nell'oggetto, la dicitura:

“PROCEDURA RISTRETTA PER IL POTENZIAMENTO CAPACITIVO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI DELLA DIFESA”

Si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente dal titolare della Società o da un suo legale rappresentante che risulti compreso fra le persone che possono impegnare la Società nei confronti delle Amministrazioni dello Stato oppure da persona munita della procura speciale;

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro

dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

11 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'operatore economico compila la Busta di Offerta con la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Procure
Eventuale documentazione amministrativa integrativa
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Eventuale 'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo' più relativa documentazione
Eventuale 'Dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento
Eventuale Annesso 1
Eventuale DGUE dell'ausiliaria
Eventuale documentazione per i soggetti associati
Documentazione attestante il pagamento del bollo
Comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
Comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale.

11.1 Domanda di partecipazione ed eventuale Procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che

la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in applicazione della legge n. 190/2012 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui all'Allegato n. 2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La suddetta “Domanda di partecipazione” contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- a. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. f) e e) del Codice;
- b. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- c. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. e i relativi familiari conviventi di maggiore età;
- d. autorizzazione o diniego (motivato) di accesso agli atti;
- e. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria

di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- f. dichiara accettazione del Foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo dalla mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

11.2 Dichiarazione integrative per gli Operatori Economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

11.3 Documentazione in caso di Avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) Annesso 1 al DGUE (Allegato n. 4).

11.4 Documentazione ulteriore per soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica dell'atto notarile costitutivo del Raggruppamento con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ovvero la quota economica di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa come percentuale dell'importo complessivo della fornitura.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

12 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PRESELEZIONE: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

In seduta riservata la Commissione di Preselezione, precostituita dalla Stazione Appaltante, procederà a:

- a) prendere in carico la documentazione inviata dagli Operatori Economici
- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente § 13;
- c) redigere apposito Verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara dandone comunicazione ai concorrenti tramite PEC.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14 ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio – Roma.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR) e, ove compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

17 VARIE.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, la gara e la successiva fornitura si intenderanno regolate dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

18 ALLEGATI.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato n. 1: Domanda di partecipazione

Allegato n. 2: Patto di integrità ai sensi del PTPC (patto triennale prevenzione alla corruzione);

Allegato n. 3: Documento di Gara Unico europeo – DGUE

Allegato n. 4: Annesso n. 1 al Documento di Gara Unico europeo – DGUE (modello integrativo comprensivo di dichiarazione di avvalimento – solo per le imprese ausiliarie);